

A . N . C . S . A .
Associazione Nazionale Centri di Soccorso Autoveicoli

S T A T U T O

Art . 1 - Disciplina e sede

Il presente Statuto disciplina il funzionamento dell'A.N.C.S.A., Associazione Nazionale Centri Soccorso Autoveicoli con sede legale in Pistoia.

Art . 2 - Definizione di " Centro di Soccorso Autoveicoli "

Agli effetti del presente Statuto, per Centro di Soccorso Autoveicoli si intende l'impresa che eserciti con strumenti, strutture ed organizzazione aziendale idonei, in materia esclusiva o prevalente , almeno una delle seguenti attività:

- autosoccorso in senso stretto, ovverosia il recarsi sul luogo ove si trova in panne il veicolo per i primi interventi di riparazione e / o per il trasporto in officina ;
- autoriparazione , ai sensi della Legge 122 / 92;
- custodia di veicoli .

Art . 3 - Scopi associativi

L ' Associazione è apartitica, non persegue fini di lucro e si propone i seguenti scopi :

- a) rappresentare la categoria dei Centri di Soccorso Autoveicoli a livello nazionale e territoriale nei confronti di ogni istituzione, della pubblica amministrazione, di ogni ente pubblico e privato, di associazioni sindacali e non, nonché nei confronti dei singoli privati e dell'opinione pubblica, facendosi interprete e portatrice degli interessi e delle aspirazioni della categoria medesima ;
- b) promuovere la crescita d'immagine e di prestigio della categoria anche a mezzo di un riconoscimento di diritto pubblico;
- c) tutelare gli interessi morali, giuridici ed economici degli associati e conseguentemente combattere l'abusivismo;
- d) diffondere informazioni tecnico scientifiche per l'aggiornamento degli associati ;
- e) curare l'aggiornamento e la formazione professionale degli associati attraverso la promozione di corsi di formazione ;
- f) stipulare contratti collettivi di lavoro , accordi e convenzioni in genere ;
- g) promuovere, partecipare, gestire ogni attività e iniziativa ritenuta utile per la categoria;
- h) elaborare un codice deontologico per la categoria .

Art . 4 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi annuali versati dagli Associati nella misura tempo per tempo stabilita dalla Giunta Esecutiva, nonché da qualsiasi altro provento quali contributi di terzi, lasciti, donazioni, contributi straordinari di soci ed altro.

Art . 5 - Adesione all'Associazione e requisiti

Può chiedere di aderire all'Associazione chiunque sia in possesso dei requisiti seguenti :

- a) cittadinanza di uno degli Stati dell'Unione Europea con esercizio della attività sul territorio dello Stato Italiano ;
- b) svolgimento da almeno due anni dell'attività di autosoccorso e/o autoriparazione e/o custodia veicoli ;
- c) disponibilità di strumenti e strutture idonei per tale / i attività ;
- d) integrità morale; non aver riportato condanne penali per delitti non colposi, superiori ad anni due e comunque non essere stati condannati per reati contro la P.A. o contro la fede pubblica;
- e) buona preparazione tecnico scientifica riguardante le attività di cui al precedente punto b) .

La Giunta Esecutiva è competente per l'esame delle domande di ammissione a socio e per la verifica del possesso dei requisiti, e delibera nel merito con giudizio insindacabile .

In caso di accoglimento la Giunta Esecutiva conferisce lo status di Associato, che ha validità biennale ed impegna l'Associato per anni due (quello in corso ed il successivo), con tacita proroga di biennio in biennio salvo disdetta da parte dell'Associato da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata che deve pervenire almeno tre mesi prima del termine del biennio .

Art . 6 - Status di Associato e Associato Onorario

L ' esercizio della qualifica di socio è subordinato al regolare pagamento della quota associativa annuale (nella misura, con le modalità e nei termini richiesti dall'Associazione), nonché di ogni altra obbligazione eventualmente contratta con l'Associazione. L'Associato in regola è membro di diritto dell'Assemblea ed è tenuto al rispetto delle norme del presente Statuto, e delle delibere degli Organi Sociali .

La Giunta Esecutiva può conferire lo status di Associato a soggetti che, pur se non in possesso dei requisiti previsti dall'art 5 del presente Statuto, siano ritenuti di notevole apporto al raggiungimento degli scopi sociali, per chiara fama o per benemerenze acquisite nei confronti dell'Associazione .

Tali Associati vengono definiti Onorari .

Art. 7 - Perdita dello status di associato

Lo status di associato viene meno per dimissioni, per perdita dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto, per morosità e per ogni altro motivo che renda incompatibile la presenza dell'associato in Associazione.

Le dimissioni debbono essere comunicate per scritto con le modalità ed i termini stabiliti al precedente art . 5 u.c.

La perdita dello status di associato è accertata e deliberata dalla Giunta Esecutiva .

Art . 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione l'Assemblea, il Consiglio Nazionale, la Giunta Esecutiva, il Presidente, il Collegio Sindacale .

Art . 9 - Assemblea

L ' assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali nonché con ogni altra obbligazione contratta verso la Associazione .

Essa è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, a mezzo lettera spedita almeno dieci giorni prima della data prevista, contenente l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea è inoltre convocata quando un decimo degli associati ne faccia domanda motivata alla Giunta Esecutiva .

Essa è validamente costituita quando intervengono in prima convocazione due – terzi degli iscritti ed in seconda convocazione, da fissarsi almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art . 10 - Poteri dell'Assemblea

L ' assemblea stabilisce le linee generali dell'azione dell'associazione .

Essa approva il bilancio, elegge la Giunta Esecutiva, nomina il Collegio Sindacale e delibera su ogni questione portata alla sua attenzione dalla Giunta Esecutiva, ivi comprese le modifiche allo statuto .per le quali occorre l'approvazione di due terzi degli associati presenti .

Può altresì deliberare lo scioglimento dell'Associazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Art .11 - Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è costituito da tutti i componenti della Giunta Esecutiva e dai Presidenti delle Federazioni Regionali, Provinciali e/o Interprovinciali eletti con le modalità di cui al regolamento previsto all'art. 15 del presente statuto .

Esso si riunisce di massima due volte l'anno e quante altre volte lo ritenga la Giunta Esecutiva o ne facciano richiesta motivata un terzo dei suoi componenti .

Il Consiglio Nazionale è normalmente presieduto dal Presidente della Associazione.

Esso cura l'attività periferica dell'Associazione, disciplinandola e regolamentandola sulla base delle linee generali dettate dalla Giunta Esecutiva.

Il Consiglio Nazionale è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art . 12 - Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è investita dei più ampi poteri per la gestione della stessa .

Essa determina l'ammontare del contributo associativo annuale posto a carico dei soci, nonché le modalità di esazione dello stesso, ha facoltà di deliberare una contribuzione straordinaria motivata, delibera sull'attribuzione della qualifica di socio, sull'attribuzione della qualifica di Socio Onorario, è competente in materia di personale, ha facoltà (nell'ambito delle sue competenze) di emanare regolamenti per la migliore applicazione ed attuazione di norme statutarie e per la disciplina di aspetti importanti della vita e dell'attività associativa, delibera su qualunque materia non espressamente riservata dal presente statuto all'assemblea ed al Consiglio Nazionale.

La Giunta Esecutiva è composta da un numero di membri che va da cinque a nove, stabilito dall'assemblea, ed è eletta dall'assemblea fra i soci, anche onorari.

I suoi componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Questi eleggono al loro interno il Presidente ed il Vicepresidente ed attribuiscono l'incarico di Tesoriere, che può essere conferito anche ad un non socio.

La Giunta Esecutiva può nominare uno o più Direttori Generali determinandone mansioni e retribuzione.

Essi partecipano alle riunioni con funzioni consultive e senza diritto di voto.

La Giunta Esecutiva si riunisce su convocazione del Presidente fatta a mezzo lettera da inviare normalmente con un preavviso di giorni sette, ma può essere in caso di urgenza convocata anche un giorno per il successivo con i mezzi ritenuti più idonei; le sue riunioni sono valide se vi interviene la metà più uno dei componenti e le delibere vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Giunta Esecutiva può cooptare su proposta del Presidente ulteriori suoi componenti.

Art . 13 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta ad ogni effetto anche verso i terzi.

Egli sovrintende all'attività dell'associazione, e assume le più idonee determinazioni per l'attuazione delle delibere della Giunta Esecutiva , del Consiglio Nazionale e dell'assemblea.

Può attribuire incarichi per lo svolgimento di specifiche attività rientranti negli scopi associativi a membri di Giunta, Consiglieri e / o a soci, anche onorari.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, di assenza prolungata o su espressa richiesta di questo.

Art . 14 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea anche tra i non soci.

Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente.

Art. 15 - Organizzazione Periferica

E' facoltà della Giunta Esecutiva istituire Federazioni Regionali e Federazioni Provinciali e/o Interprovinciali, laddove gli associati di un territorio lo richiedano in modo motivato e lo giustifichi il loro numero e la tipologia delle questioni da affrontare su quel territorio.

Al Consiglio Nazionale compete l'approvazione di un regolamento tipo che disciplini la attività associativa territoriale, con particolare riguardo agli aspetti funzionali, organizzativi ed economici, nonché alle modalità di elezione delle cariche sociali ed alla loro durata.

Art . 16 Potere regolamentare

La Giunta Esecutiva potrà' emanare dei regolamenti, secondo quanto previsto all' art 12 del presente statuto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti .